

CITTÀ DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REPUBBLICA ITALIANA

VILLE D'AOSTE
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE
REPUBLIQUE ITALIENNE



SERVIZI ISTITUZIONALI
UFFICIO STATO CIVILE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DELLA CITTA' DI AOSTA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 09.03.2000, vistato dalla Co.Re.Co. con decreto nr. 153, adunanza del 18.05.2000, modificato con deliberazione C.C. n. 79 del 27.06.2003

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n.1265, al D.P.R. 10.09.1990 nr. 285 e alla Legge Regionale 25.10.1982, nr. 70 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri;

b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

c) l'uso delle celle frigorifere comunali solo per le salme di persone residenti in vita in Aosta, o per trattamenti di salme ordinati dall'autorità giudiziaria;

d) il trasporto nell'ambito del Comune per i defunti le cui famiglie risultino in comprovato stato di indigenza o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- e) l'inumazione in campo comune;
 - f) la cremazione con esclusione delle spese di trasporto al forno sito in altro Comune;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 6.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe secondo quanto deliberato dalla Civica Amministrazione.

ART. 4 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'Ufficio del Custode cimiteriale e gli uffici dei Servizi di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o presso l'Ufficio del Custode:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento, nonché copia del regolamento nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.9.90, nr. 285;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinaria;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990, nr. 241;

Capo II

Depositi di osservazione ed obitori

ART. 5 **Depositi di osservazione e obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero suburbano, per le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il prescritto periodo di osservazione;

- b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio comunale non ricevute nei locali dell'ospedale;
- c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- d) persone decedute fuori dal territorio comunale, nei Comuni previsti nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 641 del 17.09.1997;

I locali di cui sopra dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito di salma.

2. Il trasferimento di salme al deposito di osservazione o obitorio potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione a esigenze di igiene pubblica.
3. L'ammissione nei depositi di osservazioni o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. La sorveglianza può essere esercitata con la presenza di personale con tale funzione o eventualmente con apposite strumentazioni.

Capo III

Feretri

ART. 6

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, da parte dei Vigili Urbani o sulla scorta di dichiarazione di indigenza effettuata dal direttore di Ospizio quando trattasi di defunto ricoverato in vita presso l'Ospizio stesso.

ART. 7

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV
Trasporti funebri

Capo abrogato con deliberazione C.C. n. 79 del 27 giugno 2003 che approva il Regolamento comunale per il trasporto funebre (vedi in calce).

TITOLO II

Cimiteri

Capo I
Cimiteri

ART. 11
Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, nr. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- I. Suburbano
- II. Frazionale di Excenex-Arpuilles
- III. Frazionale di Signayes

2. Le disposizioni del presente Regolamento per quanto concerne la vigilanza igienico-sanitaria si applicano altresì per i cimiteri frazionali di Porossan, Signayes e Arpuilles-Excenex.

3. Nel particolare cimitero privato sito nella frazione di Porossan, il seppellimento è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda dei congiunti, nella quale deve esser indicato il diritto del defunto a ricevere sepoltura nel cimitero stesso.

ART. 12

Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso da cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

2. La manutenzione e la pulizia del cimitero suburbano e di quelli frazionali di Excenex e Signayes si eseguono sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne cura la regolare esecuzione. Le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni od estumulazioni delle salme o resti mortali ed ai conseguenti spostamenti di manufatti o di terra si eseguono con l'assistenza del personale di custodia e sulla base degli indirizzi all'uopo forniti dall'Ufficio Amministrativo per gli Affari Cimiteriali.

3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il personale addetto alla custodia è tenuto a riferire con sollecitudine all'Ufficio Amministrativo per gli affari cimiteriali, all'Ufficio Tecnico e al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. tutti gli avvenimenti, irregolarità o guasti cui occorresse porre riparo a tutela del servizio, dell'ordine, dell'igiene, del decoro e della struttura del cimitero.

ART. 13 **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a particolari gruppi o comunità.

2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento della Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 14 **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. All'atto della consegna di un cadavere, al custode del cimitero si dovranno pure consegnare le bollette ed i permessi di sepoltura di cui all'art. 65, senza le quali il cadavere non potrà essere ricevuto nel cimitero stesso.

4. Per giustificati motivi il Sindaco può autorizzare la sepoltura anche nei cimiteri frazionali di salme di persone non aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune o nelle frazioni e, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori comune. I motivi possono essere:

a) spostamento della residenza prima del decesso dovuto a ragioni di salute o di assistenza, quale ricovero in case di riposo, istituto di cura, ecc.;

b) residenza di parenti (coniuge, figli, fratelli) del defunto in Aosta o nelle frazioni ove è situato il cimitero;

c) antecedente sepoltura di altri stretti congiunti nello stesso cimitero nel quale si chiede la sepoltura;

d) giustificata e accertata ragione per la quale il Sindaco ritenga di concedere l'autorizzazione medesima.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone indicate nei sovrariportati commi 1,2,4.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 13, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ART. 15
Ammissione nei cimiteri frazionali

1. Nei cimiteri frazionali, siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori.

Capo II
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

ART. 16
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione e la misura delle aree, in conformità a quanto disposto dalle norme di legge.

ART. 17
Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

Capo III
Inumazione e tumulazione

ART. 18
Inumazione

1. Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. E' compito del custode far tenere sempre pronte un numero sufficiente di fosse per le inumazioni ordinarie.

ART. 19

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dall'Amministrazione Comunale, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo di cui al comma precedente, verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può esser autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna, salva diversa disposizione emanata dalla Giunta Municipale.

4. L'installazione della lapide e di copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri dettati dal Regolamento Nazionale.

ART. 20

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A domanda dei familiari e semprechè vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di tumulare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in un loculo solamente se già occupato da feretro contenente salma, previo pagamento di quanto stabilito in tariffa e purché si tratti di resti o di ceneri di parenti o affini. In ogni caso resta sempre ferma la scadenza originaria del loculo.

ART. 21

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. E' anche ammesso eccezionalmente il deposito provvisorio in tomba di famiglia di salma estranea alla famiglia medesima su richiesta dei titolari della tomba stessa e previo pagamento di quanto previsto in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per coloro che richiedono la concessione d'uso di un loculo senza che via sia immediata disponibilità, ma ve ne siano in previsione di realizzazione da parte del Comune.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dalla Amministrazione in sette semestri per i quali i richiedenti verseranno l'intero importo stabilito in tariffa a titolo cauzionale: Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero. Sarà rimborsato il canone dei semestri non usufruiti.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

ART. 22

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di almeno 10 anni, salvo intervenute nuove disposizioni normative;
2. Le esumazioni ordinarie sono svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie e quindi la conseguente utilizzazione delle fosse, devono farsi seguendo la progressione dei campi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro del campo e successivamente, fila per fila procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate; compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari, si ricomincia con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.
4. Nelle esumazioni ordinarie è compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria del Comune di Aosta stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

ART. 23

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrare le concessioni avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Di volta in volta che si renderà necessario il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dell'elenco di ogni singolo campo con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. Copia dell'elenco suddetto oltre che dall'ufficio amministrativo degli affari cimiteriali è tenuta dal custode a disposizione degli interessati.
3. Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune viene data comunicazione mediante appositi cartelli da apporsi all'inizio ed alla fine del campo medesimo con congruo anticipo.

ART. 24

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre sei mesi successivi alla sepoltura, salvo i casi previsti al successivo comma 3.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa della relativa morte è compresa nell'elenco della malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. o di personale sanitario da lui delegato, nonché alla presenza del custode.

ART. 25

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati prima della scadenza della concessione:
 - a) per traslare la salma in tomba privata o in cimitero di altro comune;
 - b) per avvicinare la salma a un congiunto (genitore, coniuge, figli);
 - c) per richiesta di altra concessione entro 10 anni dalla data della prima tumulazione;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio amministrativo incaricato per gli affari cimiteriali, provvederà per la diffusione - attraverso organi di stampa e reti radiotelevisive locali, nonché con cartelli affissi al civico cimitero - di apposito avviso municipale di avvertenza delle scadenze relative all'anno successivo delle concessioni dei loculi e degli ossari. Lo stesso Ufficio tiene e cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco è tenuto anche dal custode del cimitero, onde permettere la visione agli interessati.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi già concessi (art. 20, comma 3°) o tombe private, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in apposito campo previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni per i cadaveri tumulati da più di 20 anni, 10 anni per quelli tumulati da meno di 20 anni, salvo intervenute nuove disposizioni normative;

8. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate seguendo l'ordine delle scadenze.

ART. 26

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario individuale o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

ART. 27

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 28

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio dell'incaricato cimiteriale.

ART. 29
Disponibilità dei materiali ¹

Capo V
Cremazione

ART. 30
Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone attualmente di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 31
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale idoneo.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o ossario individuale, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

¹ Articolo annullato con provvedimento Co.Re.Co. nr. 253 del 11.05.2000.

Testo originario annullato:

"1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che provvederà al relativo smaltimento.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, o a Istituti benefici purché i materiali siano in buono stato di conservazione rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi ai familiari o a persone legate al defunto da vincoli affettivi."

Capo VI Polizia dei cimiteri

ART. 32 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 33 Disciplina dell'ingresso

1. nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 13 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Il custode può essere autorizzato dal dirigente del servizio di Polizia Mortuaria a far entrare con l'automezzo fino agli ingressi del cimitero - restando inteso che il veicolo non può circolare all'interno del cimitero - coloro che ne facciano motivata richiesta presentando eventuale documentazione comprovante la difficoltà motoria.

ART. 34 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, o nei passaggi;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale, ad eccezione degli spazi eventualmente a ciò appositamente destinati dal Comune.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 35 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al custode ed al Comando dei Vigili Urbani.

ART. 36 **Epigrafi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'ufficio Tecnico comunale in relazione al carattere del cimitero e sulla base dei criteri generali fissati dalla Giunta Comunale.

2. Le epigrafi possono essere compilate in lingua italiana o in lingua francese, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano o francese.

3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 68.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, la cui altezza non dovrà mai superare cm.120 avendo inoltre cura che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

ART. 37
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il custode li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, anche attraverso operatori cimiteriali.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 38
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il custode disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 29 in quanto applicabili.

TITOLO III
Concessioni

Capo I
Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART. 39
Sepolture private

1. Le sepolture private possono essere distinte in :
 - a) sepolture individuali (fosse, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (aree per costruzione, edicole, tombali);
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese dei privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Il rilascio della concessione delle sepolture di cui al 1° comma è subordinato al pagamento delle relative tariffe.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalla legge rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. La concessione è stipulata con apposito atto, previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentate pro tempore, i/le concessionari/e
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9. Le concessioni di cui ai commi 1 lettera b, 2 e 3 sono riservate alla popolazione residente.

ART. 40 **Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni di cui all'articolo precedente è determinata dalla Civica Amministrazione sulla base dei criteri generali dettati dalla legge.

2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di presentazione della domanda.

3. Allo scadere della concessione, in assenza di familiari dissenzienti, il Comune procederà alla cremazione dei resti mineralizzati.

4. A richiesta dei familiari i resti della cremazione potranno essere depositi in cellette individuali. In assenza di tale richiesta verranno depositi nel cinerario comune.

5. I commi 3 e 4 del presente articolo troveranno piena attuazione allorquando nell'ambito del locale cimitero suburbano sarà operante il previsto crematorio e sarà realizzata l'area attrezzata a servizio dello stesso.

ART. 41 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al primo comma lettera a) dell'art. 39, può concedersi solo in presenza:

- a) della salma per le aree rinnovabili individuali e per i loculi;
 - b) dei resti o ceneri per gli ossarietti;
 - c) delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2, 3 e 1 comma, lettera b) dell'art. 39, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Dette concessioni sono riservate a cittadini residenti nel Comune.
 5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 42

Uso delle sepolture private (edicole e tombe di famiglia)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Per famiglia del concessionario è da intendersi : il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale in 2° grado, gli affini in linea retta in 1° grado.
3. Per i collaterali oltre il 2° grado e gli affini oltre il 1° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita richiesta da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione dovranno risultare di volta in volta in relazione alla documentazione presentata (stato di famiglia ovvero dichiarazione del titolare resa ai sensi della Legge 04.01.1968, nr. 15).
5. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della Legge 04.01.1968, nr. 15 dei titolari del sepolcro, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare il permesso quando avesse fondata ragione di ritenere che le richieste celino intendimento di carattere speculativo.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
8. Il concessionario può usare della cessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 43

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Le opere possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- gli interventi di manutenzione ordinaria previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.
- gli interventi di manutenzione straordinaria previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 6.4.1998, n.11, al competente Ufficio Comunale.

ART. 44

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 39, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 54 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, pena la decadenza.

2. Per giustificati motivi i termini di cui sopra possono essere prorogati per non oltre sei mesi.

Capo II

Divisione, subentri, rinunce

ART. 45

Divisione, subentri

1. Più titolari di una stessa concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale irrevocabile o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tali casi, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso dei concessionari di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 42 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento

dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 42, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 42, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizione ad enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione e alla cremazione dei resti

ART. 46

Rinuncia a concessione - sepolture individuali

1. Quando a seguito di domanda dei familiari, una salma è rimossa da una sepoltura individuale a concessione temporanea o perpetua, per essere trasferita in altra sede, l'area, la nicchia, l'ossario o il loculo primitivo ritorna a disposizione del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somma e l'Amministrazione Civica potrà disporre liberamente.

2. La rinuncia ad una concessione non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 47

Rinuncia a concessione di aree libere per tombe di famiglia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In ogni caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma versata per la concessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 48

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 39, salvo casi di decadenza quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazionale superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sentito il servizio di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 49

Rinuncia a concessione di manufatti per sepolture di famiglia della durata di anni 99 o perpetua.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 1° comma lettera b) dell'art. 39, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazionale superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 48.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Capo III

Decadenza, estinzione

ART. 50

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando, senza giustificati motivi, la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 41, terzo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 44, non si sia provveduto all'ultimazione delle opere entro i termini fissati;

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 43;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Servizio di Polizia Mortuaria e degli Uffici Tecnici comunali competenti.

ART. 51

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.²

ART. 52

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 40, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

Lavori privati nei cimiteri - Imprese di pompe funebri

Capo I

² Il testo originario del comma è stato parzialmente annullato con provvedimento Co.Re.Co. nr. 253 del 11.05.2000.

Testo originario: "2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune."

Imprese e lavori privati

ART. 53

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi dietro domanda ai competenti uffici del Comune.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà darne comunicazione al custode.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 33 e 34 per quanto compatibili.

ART. 54

Permessi per costruzione sepolture private.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'organo comunale competente, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, le caratteristiche e tipologia architettonica del manufatto, i materiali da utilizzare, le dimensioni planovolumetriche.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere ritenuta dall'Amministrazione di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero; il controllo delle opere spetta all'Ufficio Edilizia.
5. Per le particolari crescenti esigenze di spazi di sepoltura, l'Amministrazione Comunale si riserva la potestà di prescrivere tipologie costruttive diverse da quelle proposte, ai fini di utilizzare al meglio aree e volumi ancora disponibili.
6. Il titolo abilitativo per la costruzione di edifici funebri dentro e fuori terra, è la concessione edilizia, ai sensi dell'art. 60 della Legge regionale 6.04.1998, n. 11. Potrà farsi ricorso alla Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 61 lettera m) della stessa Legge qualora venga approvata apposita regolamentazione indicante le tipologie e caratteristiche delle soluzioni conformi.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, si richiamano le procedure di cui all'art. 43.
10. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla costruzione del manufatto.

ART. 55 **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 56 **Recinzione aree - materiale di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale e spazi dati in concessione senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti entro il cimitero, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate a suo completo carico.

ART. 57 **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari di apertura al pubblico del cimitero, salvo diverse disposizioni. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi e nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 58 **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è regolato dall'art.57, comma 1).

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre, salvo particolare esigenze tecniche esplicitate all'Ufficio Tecnico Comunale che si riserva di accogliere.

ART. 59

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 60

Vigilanza

1. Il personale dell'Ufficio Edilizia privata e dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati rispettivamente per propria competenza. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

2. L'Ufficio Edilizia accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 61

Personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale comunale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste riguardo alla ubicazione delle sepolture dei defunti o a quant'altro di propria competenza.

3. Al personale comunale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

Capo I

Disposizioni varie

ART. 62

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. L'Amministrazione comunale potrà destinare gratuitamente nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti", che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 63

Registro

1. Presso il servizio di polizia Mortuaria sono tenuti i registri delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri, possono essere tenuti, se del caso, con mezzi informatici.

2. I registri sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione nei registri corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 64

Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura concessa in uso e ogni modificazione o cessazione relativa che si verifica.

2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) l'indicazione della data della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) la natura e la durata della concessione con la data di inizio della stessa;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 65

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto alla custodia dei cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni e nel rigoroso rispetto delle norme di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285, il registro (in doppio esemplare) delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. Un esemplare del medesimo registro dovrà essere consegnato, ad ogni fine d'anno all'ufficio addetto ai servizi di polizia mortuaria mentre l'altro sarà depositato nell'ufficio del custode. In base ai dati contenuti nel suddetto registro si procede all'aggiornamento del registro di cui all'art. 63 .

2. Il personale addetto alla custodia, oltre alla tenuta del registro di cui al 1° comma, provvederà alla conservazione in modo cronologico delle bollette e dei permessi di sepoltura, degli ordini di servizio, dei permessi di esecuzione di lavori, delle autorizzazioni di posa e di ritiro di lapidi.

ART. 66

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

ART. 67

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con delibera consiliare nr. 114 dell'11 novembre 1949, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 68

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 69
Dirigente responsabile

1. Spetta ai competenti dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento.

ART. 70
Sepulture private a tumulazione pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, nr. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 71
Cimiteri frazionali

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono estese anche ai Cimiteri frazionali di Signayes e Arpuilles-Excenex, dando atto che i relativi specifici regolamenti, deliberati dal Consiglio Comunale rispettivamente con verbale n.92 del 24.06.1957 e n.20 del 03.03.1954, e successivamente integrati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 158 del 08.10.1957 e n.308 del 02.10.1991, rimangono in vigore per le parti non in contrasto e compatibili con il presente Regolamento e con il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n.285 del 10.09.1990) e in particolare:

A) Nei Cimiteri frazionali di Signayes e di Arpuilles-Excenex, - rispettivamente autorizzati con Decreti del Presidente della Giunta Regionale n.1447 - Div. Sanità- del 02.01.1957 e n.223 - Div. Sanità - del 04.08.1953,- vengono inumate e tumulate le salme di persone che appartenevano, per residenza, alla frazione stessa, e per origine, se decedute altrove, qualora i parenti ne facciano istanza al Comune, nonché coloro che casualmente decedano nella frazione, senza che venga richiesto il trasporto altrove della salma.

B) Il Sindaco può autorizzare la sepoltura anche nei cimiteri frazionali nonché, compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura del tipo a pagamento (loculo, area decennale rinnovabile, ossario) anche a non residenti deceduti fuori Comune nel caso in cui vi sia:

- spostamento della residenza prima del decesso dovuto a motivi di salute o di assistenza (quale: ricovero in casa di riposo, istituto di cura, ecc.);

- residenza dei parenti (coniuge, figli, fratelli) del defunto in Aosta o nelle frazioni ove è situato il Cimitero;

- antecedente sepoltura di altri stretti congiunti nello stesso cimitero nel quale si chiede la sepoltura;
- giustificato ed accertato motivo per il quale il Sindaco medesimo ritenga di concedere l'autorizzazione stessa.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO FUNEBRE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL
27.06.2003**

CAPO I - Principi Generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trasporto funebre nel territorio del Comune di Aosta in armonia con la normativa vigente in materia.

CAPO II - Classificazione del trasporto funebre

Art. 2 - Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

3. Al trasporto dei resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui alla Circolare 31.07.1998, nr. 10 del Ministero della Sanità, si applicano le norme di cui all'art. 7, non costituendo trasporto di cadavere.

Art. 3 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Per l'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima ed appositamente autorizzato.

4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 4 - Disciplina della attività di trasporto funebre

1. Compete all'Autorità comunale competente disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Art. 5 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali, e perciò sono a carico del Comune che può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a) salme di persone indigenti o morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose;
- b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- c) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro ed è sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge.

3. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune, nei modi di legge, il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda U.S.L., in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno.

4. Su segnalazione dei Servizi Sociali o su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere autorizzati trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a spese del Comune nei modi di legge, qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano.

Art. 6 - Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed autorizzate dal Comune.

Art. 7 - Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla Circolare 31.07.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è

obbligatorio utilizzare un'auto destinata ai servizi funebri in possesso delle caratteristiche di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

3. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui al comma 2 o al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale competente di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO III - Autorizzazioni e requisiti

Art. 9 - Autorizzazioni all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di Affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R. D. nr. 773 del 18.06.1931.

2. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della L. nr. 21 del 15 gennaio 1992, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e secondo le direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla citata legge, di cui alla Legge Regionale 9 agosto 1994, n.42.

Art. 10 - Requisiti delle imprese per svolgere l'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese di onoranze e trasporti funebri che intendono svolgere l'attività a pagamento nel territorio nel Comune di Aosta, devono inoltrare al Comune denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 27 delle Legge Regionale nr. 18 del 02.07.1999 dandone comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, dimostrando di possedere almeno:

a) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di una rimessa conformi alle disposizioni del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

b) un responsabile generale dell'impresa (direttore tecnico) ed almeno un addetto amministrativo per ogni sede e filiale, in regola con le vigenti norme contributive ed

assicurative. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;

c) disponibilità continuativa nel territorio della Regione Valle d'Aosta di una sede ove svolgere la trattazione degli affari;

d) dotazione organica e di mezzi prevista dall'art.12 del presente regolamento;

2. Le imprese che intendono effettuare solo il trasporto funebre per conto di terzi devono inoltrare al Comune denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 27 delle Legge Regionale n. 18 del 02.07.1999 dandone comunicazione al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, dimostrando di possedere almeno:

a) disponibilità continuativa di almeno 2 carri funebri e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria vigente;

b) un responsabile generale dell'impresa (direttore tecnico) e personale operativo in misura non inferiore a quattro unità in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative;

c) dotazione organica e di mezzi prevista dall'art.12 del presente regolamento.

3. Verificata l'insussistenza delle condizioni previste, il dirigente dell'Ufficio di Polizia Mortuaria fa divieto di esercitare l'attività, previo avviso di avvio del procedimento, esame delle eventuali osservazioni e memorie della parte, e salva la possibilità di integrazione della documentazione comprovante i requisiti da presentare contestualmente alla denuncia di inizio attività.

4. Le imprese che abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e dal presente regolamento, sono pertanto autorizzate all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.

Art. 11 - Condizioni ostative all'attività di trasporto funebre a pagamento

1. Costituiscono condizioni ostative all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico a pagamento le seguenti situazioni se gravanti su coloro che hanno la legale rappresentanza dell'impresa:

a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a 2 anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese,

b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, nr. 267;

c) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 nr. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della Legge nr. 327 del 3 agosto 1988, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del Codice Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;

e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge nr. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art.513 bis del Codice Penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32 bis del Codice Penale;
- i) incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale.

2. L'insussistenza delle situazioni sopra descritte deve essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione da parte dell'interessata all'atto dell'inoltro della denuncia di inizio attività di cui all'art. 10 commi 1 e 2.

Art. 12 - Dotazione organica e di mezzi

1. Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel comune occorre che dimostrino e comunichino al comune, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso disimpegno del servizio; eventuali variazioni dovranno essere comunicate immediatamente all'ufficio competente.

2. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

3. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, e comunque in misura non inferiore ad 1 autista necroforo e 3 necrofori. Il Comune prende atto dell'esistenza del documento sulla sicurezza per le parti afferenti al trasporto ed alla movimentazione dei feretri ai sensi del D.lgs. 19.9.1994 n.626 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

5. L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento, può, peraltro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Art. 13 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1. L'esercizio dell'attività di onoranze e trasporti funebri e dell'attività del solo trasporto funebre per conto terzi è conforme ai seguenti principi:

- a) il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) l'utente ha il diritto, senza esser obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma, ed il personale addetto dell'Impresa ha il dovere di fornire le suddette informazioni;
- c) rispetto di tutte le credenze e costume delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

4. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

5. Le imprese devono tenere esposti al pubblico, in modo ben visibile, il listino delle prestazioni e forniture.

6. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

Art. 14 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria è rilasciata dai competenti Uffici Comunali all'incaricato del trasporto funebre, previa verifica dell'assenza del divieto di cui al 3° comma dell'art.10 del presente regolamento.

2. Nel caso di salma uscente dal territorio comunale o salma entrante nel territorio comunale sarà consentito, ai sensi dell'art.19 D.P.R. n.285/1990 e del punto 6-Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993, l'uso di carro funebre da parte dell'Impresa di partenza o di arrivo la quale, previa autocertificazione di rispetto delle norme regolamentari, potrà avvalersi, in assenza della richiesta dotazione di personale per la movimentazione del feretro, del personale di una Ditta appositamente autorizzata per l'esercizio dell'attività funebre nel Comune di Aosta.

Art. 15- Effettuazione del trasporto funebre.

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune , per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre.
3. Nelle frazioni di Arpuilles, Excenex, Entrebin, Signayes, Porossan e nella collina di Aosta facente parte della parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans avendo gli abitanti delle suddette zone, per ragioni storiche e tradizionali, la consuetudine di trasportare a spalla le salme fino alla Chiesa, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

Art. 16 - Auto funebre

1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dal vigente regolamento nazionale in tale materia.
3. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Art. 17 - Rapporti con le comunità religiose

1. L'autorizzazione Comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO IV - Tariffe e diritti

Art. 18 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una tariffa il cui ammontare massimo, per ciascuna categoria di trasporti, è determinato dall'Autorità Comunale ai sensi del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da esso stabilito e a dare agli interessati dettagliata comunicazione del tariffario in vigore in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

3. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti al trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione Comunale, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Art. 19 - Diritti fissi

1. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito Comunale, sia che il trasporto si effettui integralmente nel territorio Comunale sia che il trasporto sia in entrata o in uscita, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 285/1990.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio Comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio Comunale, e per le salme in transito nel Comune o che vi effettuino la funzione religiosa e che non siano destinate ai cimiteri cittadini.

3. Il diritto fisso del presente articolo non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio Comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e per le salme di non abbienti per le quali viene effettuato un servizio funebre a carico del Comune.

4. Il diritto fisso, inoltre, non è dovuto per il trasporto di ceneri non contestuali al funerale, di resti ossei, di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili o non riconoscibili.

5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri, e i trasporti dei propri associati eseguiti da confraternite con mezzi propri.

6. Tali introiti verranno versati nelle casse comunali e sono istituiti per contribuire a sopportare i costi delle attività istituzionali a carico del Comune.

CAPO V - Controlli e sanzioni

Art. 20 - Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite la Polizia Municipale, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

2. Le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 21 - Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del D.P.R. 285/90 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. L'Azienda U.S.L. esercita la propria funzione di controllo e vigilanza sia direttamente sia avvalendosi di personale appositamente incaricato.

3. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati, per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'obitorio, dal personale dell'Azienda U.S.L. o da personale da essa appositamente incaricato.

Art. 22 - Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o lo stesso trasporto funebre in corso segnalando immediatamente all'Ufficio di Polizia Mortuaria le irregolarità accertate.

2. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto deve disporre la sospensione temporanea dall'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca, secondo quanto disposto dal successivo art.23.

Art. 23 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Cause di sospensione temporanea sono le seguenti:

- a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e) mancato servizio;
- f) ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi e forniture;
- g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.

2. La sospensione può essere comminata per un periodo di 10 giorni per non più di tre volte, di un mese per le violazioni successive.

3. Cause di revoca sono le seguenti:

- a) la sospensione temporanea ripetuta per cinque volte nell'arco di un quinquennio;
- b) Le condizioni ostative di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 24 - Norma transitoria

Fino al 31.12.2003 i trasporti funebri sono esercitati in regime di privativa.

Riferimenti normativi:

- - Legge 130/2001 - disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- - Legge 22.3.2001, n. 85 - Delega al Governo per la revisione del nuovo Codice della Strada;
- - D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge Regionale n.18 del 02.07.1999 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
- D.P.R. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127;
- Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998, Sistema delle Autonomie in VdA;
- D.Lgs. 31.03.1998, n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15.3.1997, n.59;
- Legge 675/96 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ;
- Legge 15.01.1992, n.21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea;
- Legge regionale 9 agosto 1994, n.42 - direttive per esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro 15.1.1992, n.21;
- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 - Approvazione del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- Circolare n.24 del 1993 - Circ. n.10 del 2000 di integrazione al Regolamento di Polizia Mortuaria;
- T.U.LL.SS. n.1265 del 1934 - Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Legge Regionale n.18 del 02.07.1999 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
- Regolamento Comunale di Igiene e Sanità - deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 4 maggio 1959 - approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3530/2 del 19 maggio 1961.